



COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 28-03-2014

Oggetto: Approvazione tariffe I.U.C.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle adunanze della Residenza Municipale in via Picardo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta **Pubblica** con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Alla Prima convocazione di oggi, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

AUFIERO ANTONIO	P	CAPONE ANGELO	P
PANZA MASSIMO	P	PISANO RAFFAELE	A
SCANNELLA NICOLINA	P	GUARCIARIELLO ANTONIO	P
PETRUZZIELLO MARCO	P	GALDO GERARDO	P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco, sig. AUFIERO ANTONIO - Assiste il Segretario comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è Ordinaria

RELAZIONA IL SINDACO PRESIDENTE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 Febbraio 2014 , con cui è stato disposto il differimento al 30 Aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

DATO ATTO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTO il D.L. N.16 del 6 Marzo 2014 con il quale ,relativamente all'anno 2014, l'aliquota della TASI può superare i limiti stabiliti , per un ammontare complessivamente non superiore

allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille oltre allo 0,8 per mille giusto D.L. N.16 del 6 Marzo 2014 su richiamato;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento, il Comune ha previsto, specifiche riduzioni ed esenzioni per l'IMU, la TASI e la TARI.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 199.270,00
Cura del verde pubblico	€ 32.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione)	€ 184.223,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 28-03-2014 COMUNE DI PRATOLA SERRA

stradale, manutenzione)	
Servizi di polizia locale	€ 108.200,00
Servizio di protezione civile	€ 7.000,00
TOTALE	€530.693,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all'approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento IUC ;

RITENUTO approvare le aliquote dell'IMU, TASI e TARI per l'anno 2014;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 28-03-2014 COMUNE DI PRATOLA SERRA

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 Aprile
	Saldo	30 Ottobre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali:

GALDO Gerardo in merito alla TARES dopo aver evidenziato diversi coefficienti per il Nord Centro e Sud evidenzia che i coefficienti per i ristoranti, trattorie osterie e pizzerie sono 48,74 - 71,99 a Pratola Serra si applica 5 e questo vale per bar e pasticcerie, dunque questi soldi sono stati spalmati sui cittadini.....afferma che è stata utilizzata la tabella del Nord e non del Sud...pertanto, secondo il consigliere, il calcolo va rifatto in quanto è sbagliato.

Dopo un breve intervento della dipendente addetta all'ufficio tributi che afferma che i coefficienti previsti in programma sono fissi e non sono stati modificati il Galdo Gerardo afferma che questi sono problemi politici e che lui non deve parlare con i dipendenti ma con il Sindaco.(dopo una breve discussione in merito anche a quello successo nel consiglio comunale in merito alle tariffe tares) il **Sindaco** replica, che proprio perché è un problema politico, affermando che la parte politica programma, ma si attiene e collabora in maniera sinergica anche con la parte tecnica trattandosi di un argomento prettamente tecnico e visto che questo gruppo di maggioranza è stato chiamato ad individuare dall'elettorato le linee programmatiche si fida in maniera totale dei loro funzionari e delle loro professionalità (il Sindaco viene interrotto dal consigliere Galdo Gerardo che richiamato al silenzio dal Sindaco

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 28-03-2014 COMUNE DI PRATOLA SERRA

utilizzata toni elevati). Il Sindaco continua affermando che i funzionari del settore finanziario sono eccellenti così come la dipendente signora Galdo pertanto l'Amministrazione intende approvare l'argomento così come proposto all'ordine del giorno

Galdo Gerardo fa la sua dichiarazione di voto sotto dettatura : Vista la tabella 1B del coefficiente dell'attribuzione della parte fissa della tariffa delle utenze domestiche dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti. Il territorio Italiano è diviso in 3 fasce : Nord, Centro e Sud . Visto che la Campania è al Sud il coefficiente numero componenti nucleo familiare 1 è 0,75 e non erroneamente come è stato scritto nella delibera 0,84; 2 è 0,88 e non erroneamente come è stato scritto nella delibera 0,98; 3 è 1,00 e non erroneamente come è stato scritto nella delibera 1,08; 4 è 1,08 e voi avete scritto erroneamente 1,16; 5 è 1,11 e voi avete scritto 1,24; 6 o più persone è 1,10 e voi erroneamente avete scritto 1,30. Pertanto riteniamo che questa tabella sia sbagliata e non può essere approvata.”

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC ,(IMU,TASI e TARI) adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 28.03.2014

VISTO il D.lgs n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 del Responsabile del Settore Finanziario:F.to Dott.ssa Myriam Feleppa.....

Con votazione resa per alzata di mano: n. 5 voti favorevoli; n 2 contrari (Guarciariello Antonio e Galdo Gerardo)

DELIBERA

– **DI APPROVARE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, i seguenti prospetti delle aliquote dell'IMU,TASI e TARI , con efficacia dal 1° gennaio 2014;

– **Imposta municipale propria (IMU)**

Categoria	Aliq.comune	Aliq.stato
Area fabbricabile	8,1	0
Fabbricato gruppo D	8,9	7,6
Fabbricato generico	8,1	0
Abitazione principale	3,5	0
Pertinenza	3,5	0
Fabbricato generico tipo C01	8,1	0
Uso gratuito(una sola unità)	3,5	0
Fab. locato e uso gratuito	5,5	0
Abitazioni resid. aire	3,5	0
Categoria C3	8,1	0
Terreno agricolo generico	0	0
Strumentali cat.D10	0	

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
2. riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
3. riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
4. fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Categoria	Aliquote	Detraz.max			
Area fabbricabile	2,5	0			
Fabbricato gruppo D	2,5	0			
Fabbricato generico	2,5	0			
Abitazione principale	2,5	100			
Pertinenza	2,5	0			
Fabbricato generico tipo C01	2,5	0			
Uso gratuito (relativamente ad una sola unità)	2,5	100			
Fab. locato e uso gratuito	2,5	0			
Abitazioni resid. aire	2,5	100			
Categoria c3	2,5	0			
Terreno agricolo generico	0	0			
strumentali	1				

1. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le suindicate detrazioni per abitazione principale e fabbricati ad essa equiparati, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza
DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 28-03-2014 COMUNE DI PRATOLA SERRA

dell'imposta dovuta a tale titolo – l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI e TARI.

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare l'allegato Piano economico- finanziario per l'anno 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le seguenti tariffe per uso domestico e non domestico:

	Categoria		sottocategoria	t_Fissa	t_Variabile
1	Uso domestico	1	Un componente	0,093805	42,378308
1		2	Due componenti	0,109439	98,88272
1		3	Tre componenti	0,120607	127,134926
1		4	Quattro componenti	0,12954	155,387132
1		5	Cinque componenti	0,138474	204,828492
1		6	Sei o piu` componenti	0,145175	240,143749
2	Uso non domestico	1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	0,215138	1,78157
2		2	Campeggi,distributori carburanti	0,326417	2,686383
2		3	Stabilimenti balneari	0	0
2		4	Esposizioni,autosaloni	0,252231	2,083174
2		5	Alberghi con ristorazione	0	0
2		6	Alberghi senza ristorazione	0	0
2		7	Case di cura e riposo	0,660253	5,470963
2		8	Uffici,agenzie,studi professionali	0,667672	5,53409
2		9	Banche ed istituti di credito	0,326417	2,735481
2		10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	0,697346	5,779581
2		11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	0,756695	6,298622
2		12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	0,578649	4,804628
2		13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	0,67509	5,597216
2		14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	0,637998	5,281584
2		15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	0,497044	4,145305
2		16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	1,483716	3,507027
2		17	Bar,caffè`,pasticceria	1,483716	3,507027

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 28-03-2014 COMUNE DI PRATOLA SERRA

2	18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	1,483716	3,507027
2	19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0
2	20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	1,483716	2,104216
2	21	Discoteche,night club	0	0

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 aprile
	Saldo	30 ottobre

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- Successivamente
- su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

- udita la proposta del Sindaco

DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 28-03-2014 COMUNE DI PRATOLA SERRA

Con votazione resa per alzata di mano: n. 5 voti favorevoli; n 2 contrari (Guarciariello Antonio e Galdo Gerardo)

-

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
AUFIERO ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 14-04-2014 per 15 giorni consecutivi

Addì 14-04-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla residenza municipale, lì 14-04-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 24-04-2014 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.

Addì 14-04-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva